

Dopo aver letto su tutti i giornali locali, e non, le Sue dichiarazioni (quelle del Sindaco), prendo atto e conoscenza dei seguenti FATTI **CHE ADESSO ELENCO ED INVITO IL SINDACO ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A CONTESTARMI SUBITO SE LO STESSO E' ERRATO**

- Il Sindaco di Agropoli si crea artificialmente una causa di incompatibilità in modo tale da far subentrare nelle funzioni di Sindaco, fino alla data delle nuove elezioni comunali, il Vice Sindaco da Lui nominato e ciò perché ha interesse a candidarsi alle prossime elezioni regionali e siccome il Consiglio Regionale della Campania ha recentemente approvato una norma regionale sulla ineleggibilità alla carica di consigliere regionale per i Sindaci dei comuni superiori a 5.000 abitanti sarebbe costretto a dimettersi entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature ed il che farebbe scattare la previsione del comma 3 dell'art. 53 del TUEL che prevede lo scioglimento del Consiglio comunale e contestuale nomina del commissario.
- Il Sindaco di Agropoli crea perciò in modo artificioso una fuga da questa ultima normativa regionale in quanto la stessa è giudicata dallo stesso Sindaco una furbata politica dell'attuale governatore della Regione Campania e siccome la città di Agropoli, a suo sentire, non gradisce la gestione commissariale ha pensato bene di rispondere con un'altra furbata.
- In questo modo il Sindaco assicura alla città una continuità nella gestione politica della città fino alla nuova elezione comunale.

QUESTI SONO I FATTI E RILEVO CHE NESSUNO MI HA CORRETTO DURANTE LA LETTURA ; VUOL DIRE CHE SONO I FATTI REALI.

La scelta e la valutazione personale del Sindaco **incide** gravemente sulla corretta lettura di ogni corretta politica locale, che deriva dalla esatta applicazione normativa del TUEL 267/2000, ed **altera** i meccanismi **di partecipazione** dei cittadini alla vita politica, delineati dalla Carta costituzionale.

Ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione "Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi".

Sulla base della richiamata disposizione costituzionale, il Consiglio regionale esercita una potestà legislativa concorrente non soltanto in relazione agli istituti dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità, ma anche ai sistemi elettorali delle regioni di diritto comune.

L'articolo 2 della legge n. 165/2004 (la legge dei principi) fissa i principi fondamentali in tema di ineleggibilità dei Consiglieri regionali, del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale. L'istituto della ineleggibilità si basa sulla considerazione di opportunità di "escludere alcune categorie di persone dall'accesso ad un ufficio elettivo", **allo scopo di evitare interferenze nello svolgimento delle elezioni** (ossia incorrere nei pericoli derivanti

dalla captatio benevolentiae e dal timore del pubblico potere -metus publicae potestatis-) e poter assicurare la massima indipendenza nell'esercizio del mandato dell'eletto .

Nella sostanza, quindi , la legge nazionale prevede che l'elettorato passivo può essere validamente limitato di fronte a circostanze idonee a condizionare la libera manifestazione del voto ed a produrre conflitti di interessi nell'esercizio del mandato.

Per altro verso è da dire che da parte sua il Consiglio di Stato ha ritenuto il regime legislativo dell'ineleggibilità conforme al canone della ragionevolezza ed espressione del temperamento tra valori costituzionali opposti, consistenti nella salvaguardia reciproca del diritto di elettorato passivo e di quello attivo.

Per quanto attiene poi in particolare l'elettorato passivo è da riferire che vi è stata sempre attenzione all'esigenza di garantire la regolarità del procedimento elettorale attraverso l'esclusione delle persone che, per la loro particolare posizione di supremazia rispetto ad altri soggetti, potrebbero influenzare la volontà degli elettori, così da recare turbamento al corretto procedimento di formazione dell'atto elettivo, nel senso esattamente che, in ossequio al principio di uguaglianza, occorre che ciascun candidato operi su un piano di parità rispetto agli altri, ovvero che nessuno possa trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale, onde è opportuno evitare qualsiasi forma di "captatio benevolentiae" che, per ragioni d'ufficio, finisca per incidere, coartandola, sulla libertà di voto dell'elettore, suscettibile di eventuali interferenze da parte di colui il quale ricopra determinate cariche".

Nella sostanza l'ultima normativa regionale della Campania -peraltro già ampiamente operativa in altre regioni italiane – e definita una furbata dal Sindaco Alfieri – non ha fatto altro che esercitare la legittima potestà legislativa concorrente con quella statale e cedere giustamente a tutti i ragionevoli principi di Diritto enunciati

- dall'articolo 122, primo comma, della Costituzione,
- dall'art. 2 della legge n. 165/2004 (definita : la legge dei principi),
- da recentissime sentenze del Consiglio di Stato e da varie sentenze della Corte di Cassazione .

L'attuale normativa regionale della Campania è quella che già si applica in altre regioni italiane e,quindi , non vedo alcuna furbata commessa ai danni dei Sindaci dei nostri comuni e tanto meno a danno dei legittimi interessi dei cittadini amministrati dai Sindaci che si vogliono candidare alle elezioni regionali .

NON CI VUOLE MOLTA APPLICAZIONE PER COMPRENDERE CIO' CHE E' SCRITTO NELLE REGOLE MA CI VUOLE ANCORA MENO PER CAPTARE LA BENEVOLENZA DELL'ELETTORATO ATTIVO.

INFATTI gira per la città la voce che il SINDACO si è creata questa situazione di incompatibilità proprio per non far arrivare il commissario e ,quindi , garantire la continuità della sua politica che ha salvato e che salva la città .

Di appoggio arriva poi la voce del viceSindaco che assumerà le funzioni di Sindaco e che candidamente dichiara che non cambierà nulla nella gestione in quanto <<**il percorso lo farà insieme con la giunta e con il consiglio oltre che con ALFIERI**>>.

Se tutto questo non significa captare la benevolenza dell'elettorato attivo allora io penso e credo che la politica si allontanerà ancor di più dai cittadini capaci e propositivi per rimanere saldamente ancorata solo nelle mani di pochi FEDELI al potere .

La permanenza della politica attuale e cioè quella del VICE SINDACO di ALFIERI nella gestione della città costituisce un danno ed una disparità enorme per qualsiasi altro candidato locale alle elezioni regionali .

Questi candidati locali non potranno mai godere dei benefici derivanti dalla richiamata ***captatio benevolentiae che già corre per le strade della città a favore del Sindaco Alfieri che continuerà ad amministrare in modo indiretto e per il tramite del vice Sindaco per un altro anno .***

Esaminando ora nel dettaglio la proposta delibera in discussione rilevo che la stessa è assolutamente contrastante con l' articolo 63, comma 1, numero 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e con i principi costituzionali ad esso sottesi.

E' infatti vero che la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 276/2012 ha confermato la piena legittimità costituzionale del richiamato art. 63 comma 1 numero 4 esaminando proprio la questione della opposizione alla sanzione amministrativa irrogata ad un Sindaco dalla polizia municipale MA è' altrettanto vero che l'ordinanza pone alla base del rigetto della questione di legittimità la seguente osservazione :

*<< è la previsione stessa della causa di incompatibilità per causa pendente che rappresenta il risultato del complessivo bilanciamento (spettante alla **discrezionalità del legislatore**) di valori aventi uguale rilievo costituzionale, specificamente finalizzato alla attuazione dell'art. 51 Cost., onde **impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del Comune o i quali comunque si trovino in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità >>***

In altri termini la Corte costituzionale ha chiarito che il legislatore con l'art. 63 comma 1 numero 4 ha voluto impedire che in una stessa persona , che amministra un comune, si possano annidare interessi che siano confliggenti con quelli del comune amministrato .

Orbene nel caso del Sindaco di Agropoli Noi ci troviamo di fronte ad una fattispecie che è completamente opposta a quella prevista dal legislatore; infatti il Sindaco Alfieri ha ben dichiarato e pubblicizzato che l'opposizione alla sanzione amministrativa è stata da Lui voluta proprio perché intende evitare un commissariamento che , a suo giudizio , è fonte di spesa e danno per l'Ente comunale.

Ci troviamo perciò di fronte ad una finta lite creata , nella mente del Sindaco , proprio per evitare danni ai naturali interessi del comune amministrato , e ,quindi , questa FINALITA' è a noi consiglieri ben chiara e non può essere ignorata .

Risulta così palese che QUESTA non è la finalità perseguita dal legislatore nazionale con l'introduzione della previsione di incompatibilità per lite pendente.(art. 63 comma 1 numero 4), quindi , Oggi , Noi Consiglieri siamo chiamati a votare una contestazione di

incompatibilità del Sindaco che scaturisce da una **lite** finta , addirittura definita escamotage dallo stesso Sindaco, che **non essendo idonea** a produrre alcun reale conflitto di interessi tra il Sindaco e l'Ente **NON GENERA INCOMPATIBILITA'**.

A mio parere la condotta ambivalente del Sindaco (ricorso avverso una multa dei vigili urbani e contemporanea dichiarazione pubblica secondo cui il ricorso sarebbe finalizzato proprio a salvaguardare gli interessi dell'ente) si pone netto **contrasto** con i principi costituzionali che intende perseguire la previsione del più volte citato art. 63 comma 1 numero 4 (**proprio quello posto a base della delibera in discussione**) e siccome per questo Consiglio comunale non c'è alcuna fretta anche e soprattutto perché l'invocato art. 69 TUEL non prevede un termine massimo per tale contestazione,

PROPONGO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ,

una **questione sospensiva** sulla deliberazione in discussione che potrà essere rinviata ad altra riunione da convocarsi dopo una più accurata valutazione dei Fatti esposti .

Accurata valutazione che potrà essere suffragata da un parere di un avvocato costituzionalista e/o da un parere dell'ANCI e/o dall'Ufficio legale della prefettura .

Con questa sospensiva non viene intaccato il diritto di alcuno e tanto meno quello del Sindaco per la sua eventuale candidatura alle elezioni regionali , infatti :

- La candidatura alle prossime elezioni regionali è un DIRITTO dell'attuale Sindaco e Nessuno glielo vuole negare o tanto meno criticare e lo può esercitare dimettendosi da Sindaco nei tempi stabiliti dalle leggi regionali .
- La conseguenza che una sua tale eventuale scelta debba lasciare la città nella gestione di un commissario prefettizio è scritta nella legge da tempo e nessuna furbata è stata commessa a danno dei territori comunali amministrati da Sindaci che si vogliono candidare e , comunque , non spetta al Sindaco di Agropoli valutare e modificare di FATTO la legge esistente , regionale , nazionale o costituzionale che sia .
- Le conseguenze di una eventuale gestione commissariale sono elementi di valutazione che dovranno costituire il bagaglio conoscitivo dell'elettorato attivo allorchè si formerà la convinzione giusta per l'espressione del suo voto alle elezioni regionali . Per altro è da dire che se il Sindaco avesse voluto evitare di lasciare il comune al commissario per oltre un anno avrebbe potuto liberamente dimettersi entro il 24 febbraio 2015; in questo modo si sarebbero tenute le elezioni comunali dopo poche settimane. C'è perciò da chiedersi perché non l'ha fatto. ?
- Attivare percorsi alternativi a quelli previsti dalle normative vigenti – anche in altre regioni italiane – e che consentono di rimanere comunque ancorati al potere ed al conseguenziale timore del pubblico potere gestionale della città è scorrettezza politico-istituzionale che non riuscirò mai a comprendere e che intendo contrastare con tutte la forza della verità.

Prima di ripassare la parola al Presidente per la richiesta sospensiva preciso fin da ora che dopo la votazione sulla questione sospensiva ho da aggiungere altro che rimane conseguenziale al risultato della stessa votazione .

Agostino ABATE – consigliere comunale –

Dopo la votazione sulla questione sospensiva

Come era prevedibile le furbate arrivano da questo Consiglio Comunale e non dal Consiglio regionale che fino a prova del contrario ha il potere di legiferare con leggi costituzionalmente valide.

Oramai non mi meraviglia più niente sia che arrivi da sinistra che da destra ed è per questo che cerco di captare solo quello che , in forza delle mie conoscenze , più mi appare legittimo e costituzionale .

Al momento e sulla questione in discussione apprendo che questo Consiglio comunale intende assecondare Chi ha intenzione di aggirare la legge e porre al centro della elezione regionale un meccanismo di sostituzione del Sindaco che lascia attiva sul territorio la captatio benevolentiae a favore dello stesso Sindaco nonché lascia attivo il timore del pubblico potere.

Viene così deciso di affrettare un provvedimento del tutto illegittimo e quanto meno dubbioso che ben avrebbe potuto essere rinviato per ulteriori necessari pareri .

Per tutto quanto fin qui dichiarato , esprimo voto CONTRARIO .

Agostino ABATE – consigliere comunale -